

REGIONE LOMBARDIA

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA NEI
COMUNI DI TRESIVIO E PONTE IN VALTELLINA.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE

BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.1357, PER L'APPLICAZIONE

DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3 DICEMBRE 1975;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI SONDRIO PER LA

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 12 GENNAIO 1972 HA INCLUSO NELL'ELENCO

DELLE COSE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA

PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, UNA ZONA NEI COMUNI DI

TRESIVIO E PONTE IN VALTELLINA;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO

PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA PREDETTA LEGGE

ALL'ALBO DEI COMUNI DI TRESIVIO E PONTE IN VALTELLINA;

VISTA L'OPPOSIZIONE PRESENTATA, CONTRO LA SUDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DA PARTE DI DIVERSI

CITTADINI (BETTI FRANCO ED ALTRI);

RITENUTO CHE DETTA OPPOSIZIONE DEBBA ESSERE RESPINTA PER I SEGUENTI MOTIVI:

- 1) NON RISULTA ALCUNA DISCORDANZA TRA IL DELIBERATO DELLA COMMISSIONE E IL GRAFICO
RISPECCHIANTE LA ZONA CHE SI VUOLE VINCOLARE, CHIARAMENTE LIMITATA AD EST DALLA CHIESA DI SAN
GREGORIO NEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA E AD OVEST DALL'ABITATO DI TRESIVIO;
- 2) L'ASSENZA DEL SINDACO, REGOLARMENTE E TEMPESTIVAMENTE INVITATO, NON PUO' INVALIDARE IL
DELIBERATO DELLA COMMISSIONE;
- 3) NON PUO' PARIMENTI INVALIDARE IL DELIBERATO DELLA COMMISSIONE IL PARERE CONTRARIO DEL
PRESIDENTE DELL'ENTE TURISMO;
- 4) IL REGOLAMENTO EDILIZIO NON E' SUFFICIENTE A PROTEGGERE IL VALORE PAESISTICO DELLA ZONA;
INOLTRE I PRESUPPOSTI DEL VINCOLO ESISTONO PIENAMENTE, PRESENTANDO TUTTA LA ZONA UN ALTO
VALORE PANORAMICO;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO PREDETTO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBLIGO DA PARTE DEL

PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA

LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE ALL'ASSESSORATO

ALL'URBANISTICA, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO

DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITA' STESSA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, PERCHE' PRESENTA NOTEVOLI
CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE COSTITUENDO UN SUSSEGUIRSI DI PUNTI DI VISTA DI GRANDE VALORE

**PAESAGGISTICO ACCESSIBILI AL PUBBLICO, DAI QUALI SI GODONO LE LIBERE E SUGGESTIVE VISIONI
PANORAMICHE DI BELLE VALLATE, DI DISTESE DI BOSCHI E DI ZONE DI CASTAGNETI E FRUTTETI;
VISTI I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N°320 DEL 21 APRILE 1978 E N° 597 DEL 9
OTTOBRE 1979, CON I QUALI VIENE DELEGATO L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI
COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE
N°1497;**

DECRETA:

ART. I

LA ZONA COSTITUITA DALL'UNIONE DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI TRESIVIO E DI PONTE IN VALTELLINA COSI' DELIMITATA:

PARTE DEL COMUNE DI TRESIVIO:

FASCIA DI 20 MT. (VENTI) A MONTE E DI 50 MT. (CINQUANTA) A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE DETTA "PANORAMICA" LIMITATA AD OCCIDENTE DALL'ABITATO DI TRESIVIO E A ORIENTE DAL CONFINE TRA IL TERRITORIO COMUNALE DI TRESIVIO E QUELLO DI PONTE IN VALTELLINA;

PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA:

FASCIA DI 20 MT. (VENTI) A MONTE E DI 50 MT. (CINQUANTA) A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE DETTA "PANORAMICA" LIMITATA AD OCCIDENTE DALL'ABITATO DI TRESIVIO E A ORIENTE DAL CONFINE TRA IL TERRITORIO COMUNALE DI TRESIVIO E QUELLO DI PONTE IN VALTELLINA E AD ORIENTE DALLA ZONA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO,

ART. II

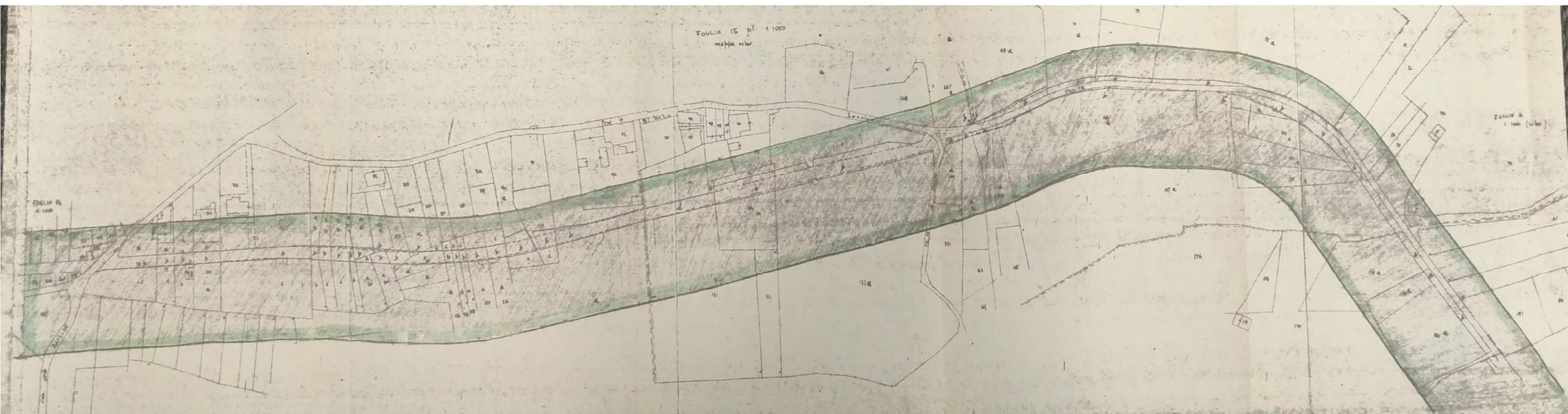
IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHE' NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI SONDRIO.

IL SINDACO DEI COMUNI DI TRESIVIO E DI PONTE IN VALTELLINA PROVVEDERA' ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED IL COMUNE STESSO TERRA' A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.

LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERA' AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI IL PRESENTE DECRETO NONCHE' LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALDO COMUNALE.

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTA' DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N°1497.

MILANO , ADDI' 23 FEBBRAIO 1979





Foglio N° 23
Scala 1:1000

